

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GRAVA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa DANIELA GALANTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - N. 58 Reg. Pubbl.  
Certifico io sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme  
dichiarazione del messo comunale, che copia della presente  
deliberazione verrà affissa all'albo comunale per la  
pubblicazione dal 05.03.1996 e vi rimarrà fino al 20.03.1996

Addi 05.03.1996

IL MESSO COMUNALE  
F.to SALVA' RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa DANIELA GALANTE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Battaglia Terme, li 05.03.1996


IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

A) La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge,  
senza opposizioni o reclami, trasmessa al Co.Re.Co. - Sezione  
di Padova - e dallo stesso assunta in atti come dai dati  
trascritti in frontespizio, E'DIVENUTA ESECUTIVA in data

26 MAR. 1996

del 26 MAR. 1996 a seguito di chiarimenti forniti con nota/delib.  
n. \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Galante Daniela

B) La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  
dell'art. 47, secondo comma della L. 8.6.90, n. 142.


IL SEGRETARIO COMUNALE

11-VI 3B

COMUNE DI BATTAGLIA TERME  
(Provincia di Padova)

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13



REGIONE VENETO  
Comitato di Controllo  
N. Data  
Sez. di Padova - Cl.  
Scade il 25 MAR 1996

Prot. n. 2256 del 27 MAR 1996

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE (TOSAP)

L'anno MILLENOVECENTONOVANTASEI addi VENTINOVE del mese di  
FEBBRAIO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze convocato  
dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  
straordinaria e in seduta pubblica. Eseguito l'appello,  
risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
GRAVA SERGIO	si		ZOCCARATO CARLO	si	
BONALDI PAOLO	si		PUCCIO ANTONIO	si	
BEGGIATO EMILIO	si		BORILE SIMONE	si	
CARTURAN MIRCO	no	si	BOARETTO LUCIA	si	
BONAFE' ANDREA	si		GROSSI DINO	si	
ROSA MASSIMO	si		NANTI ANTONIO	si	
BALDIN ALESSANDRO	no	si	BERENGAN ANTONIO	si	
ZODIO ERMANNO	si				
PACCAGNELLA CLAUDIA	si				
STRANO GRAZIA	si				

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DANIELA GALANTE  
segretario del Comune.

Il sig. GRAVA SERGIO nella sua qualità di Sindaco, assume  
la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara  
aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori  
i sigg: BEGGIATO E ROSA della maggioranza, e BORILE della  
minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento per la disciplina della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche soggette a servitù di pubblico passaggio approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 10.06.1994, esecutiva Co.Re.Co. al n. 4159/1994, e modificato con deliberazione successiva n. 30 in data 28.09.1994, esecutiva Co.Re.Co. al n. 7188/1994;

Visti i commi 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 e 68 dell'art. 3 della Legge 28.12.1995, n. 549, i quali portano sensibili modifiche alla prima stesura del D.Lgs. n. 507/1993;

Ritenuto di dover provvedere all'adeguamento del vigente regolamento e delle tariffe alle nuove disposizioni di legge tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- Adeguamento della tariffa vigente per occupazione temporanea da L. 2.000.= il mq a L. 1.800.= il mq con una riduzione del 10%;

- Attuazione dell'opzione prevista dalla lettera A) del comma 63 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995 scegliendo di non applicare la tassa sui passi carrai;

DELIBERA

1) Di apportare al vigente regolamento per la disciplina della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche le seguenti modifiche:


ART. 1: Vengono soppresse le ultime parole "Di cui al D.Lgs. n. 566 del 28.12.93";

ART. 7: Dopo il secondo paragrafo viene inserito il seguente paragrafo: "Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare."

ART. 10: Il secondo paragrafo relativo alla commisurazione della tassa sui passi carrai viene sostituito dal seguente: "La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 8 ridotta al 50%, e si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale."  
Viene soppresso il quarto paragrafo relativo ai passi carrai a raso.

Al quinto paragrafo le parole: "nei casi di cui al precedente comma" vengono sostituite dalle seguenti: "nei casi di passi carrai a raso ed in assenza di marciapiede".

ART. 13: L'ultimo paragrafo viene sostituito dal seguente: "per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica."



11/10/95

ART. 17: Viene sostituito dal seguente:

"Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Le misure giornaliere di tariffa sono le seguenti:

1<sup>a</sup> categoria lire 1.800.= al mq. al giorno

2<sup>a</sup> categoria lire 1.350.= al mq. al giorno

Per le occupazioni inferiori al giorno le tariffe giornaliere vengono rapportate alle seguenti fasce orarie:

1<sup>a</sup> Fascia:

dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - 1<sup>a</sup> categoria L. 1.350.=  
2<sup>a</sup> categoria L. 1.015.=

2<sup>a</sup> Fascia:

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - 1<sup>a</sup> categoria L. 360.=  
2<sup>a</sup> categoria L. 270.=

3<sup>a</sup> Fascia:

dalle ore 00.00 alle ore 08.00 - 1<sup>a</sup> categoria L. 90.=  
2<sup>a</sup> categoria L. 65.=

Oltre a quelle indicate negli articoli successivi, vengono previste le seguenti riduzioni di tariffa:

- Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20% (D.Lgs. n. 566/93).

- Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa ordinaria viene ridotta al 50% (Art. 45, c. 2 lett. c, D.Lgs. n. 507/1993).

ART. 18: Viene sostituito con il seguente: "Per le occupazioni con tende o simili non si dà luogo a tassazione."

ART. 26: Vengono aggiunte alla fine le seguenti lettere:  
"h) Le occupazioni non eccedenti i dieci mq. per la promozione di manifestazioni o di iniziative a carattere politico."  
"i) Le occupazioni effettuate da istituzioni o associazioni locali senza finalità di lucro per manifestazioni culturali, folcloristiche o di beneficenza."

- 2) Di approvare l'allegato nuovo testo del regolamento integrato con le modifiche indicate al precedente punto 1);
- 3) Di approvare l'allegata tabella relativa alle nuove tariffe derivanti dalle modifiche disposte al precedente punto 1);
- 4) Di stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrai a partire dal 1996, a norma di quanto disposto dalla lett. a), comma 63 - art. 3, della Legge n. 549/1995.
- 5) Di riservarsi l'adozione di successivo atto deliberativo per l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 1996 derivanti dalle modifiche approvate con la presente.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità  
tecniva dell'atto proposto

IL RESPONS. DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità  
contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

Visti i pareri sopraespressi si esprime parere favorevole  
in merito alla legittimità dell'atto proposto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta di deliberazione il cons. Bonaldi.

Intervengono, poi, i consiglieri:

BORILE: condivide le modifiche apportate ed esprime il  
proprio parere favorevole.

BEGGIATO: Dichiaro di esprimere un voto di astensione per  
coerenza con quanto ha espresso in sede di approvazione del  
bilancio. Infatti, se ci sono difficoltà economiche, il  
Comune non può privarsi dell'entrate relative ai passi  
carrabili. Le altre modifiche al regolamento sono  
condivisibili, mentre non doveva essere apportata quella  
sopra indicata, anche per evitare disparità di trattamento  
con i cittadini che abitano lungo la strada provinciale e che  
tale tassa devono, comunque, pagare.

SINDACO: riconosce la validità dell'intervento del cons.  
Beggiato ma ritiene opportuna la scelta effettuata.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge  
142/90:

Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Beggiato) espressi  
per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

A) di approvare la proposta così come formulata;

B) Di inviare al controllo preventivo di legittimità il  
presente deliberato ai sensi dell'art. 45, punto 1 della L.  
142/90;

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

( P r o v i n c i a d i P A D O V A )

---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO  
PASSAGGIO SIANO ESSI A SUOLO,  
SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO.

Approvato con deliberazione di C.C. n° 20 del 10.06.1994,  
esecutiva, in atti al Co.Re.Co. al n° 4159 del 14.06.1994 e  
modificata con deliberazione di C.C. n° 30 del 28.09.1994 in  
atti al Co.Re.Co. al n° 7188 del 06.10.1994.

abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4  
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE  
art. 43 D.Lgs. n. 507/93

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Battaglia Terme, ha una popolazione residente al 31.12.1992 di n. 4.054 abitanti e appartiene alla classe V (quinta).

ART. 5  
CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E  
PERMANENTI  
art 42 D.Lgs. n. 507/93

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

1) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazione temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

ART. 6  
DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE  
art. 42 D.Lgs. n. 507/93

Con atto deliberativo n. 20 del 10.06.1994 il Consiglio Comunale ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso nelle categorie sotto riportate comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate all'art. 2 del presente regolamento:

1^ Categoria: tutte le vie con esclusione di quelle indicate nella categoria seconda.

2^ Categoria: Via Catajo, Via Squero, Via Esenzion Barbè, Via Galzignana a partire dall'incrocio con Via Petrarca nel tratto verso Galzignano Terme.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate (Allegato A). Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta nella misura del 50%.

ART. 9  
OCCUPAZIONE CON TENDE  
art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggentanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal precedente art. 8 è ridotta al 30%

ART. 10  
PASSI CARRABILI  
art. 44, c. da 3 a 11, D.Lgs. n. 507/93

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e del marciapiede intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 8 ridotta al 50%, e si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Il Comune può, a seguito di espressa richiesta nei casi di passi carrai a raso ed in assenza di marciapiede, tenuto conto delle esigenze di viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnaletico.

Tale divieto di utilizzazione di area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 20%.

La tassa relativa all'occupazione a mezzo di passi carrabili può essere assolta definitivamente con la corresponsione al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti

annualità del tributo dovuto. Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione effettuando apposita domanda al Comune. Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

Essendo il tributo unico, nel caso di passo carrabile che serve più unità immobiliari, se vi è l'Amministratore allo stesso compete l'obbligo della denuncia e l'assolvimento dell'imposta. In mancanza dell'Amministratore, i condomini o gli utilizzatori sono tenuti ad un'unica denuncia e all'assolvimento contestuale dell'imposta. Può essere consentita, in quest'ultimo caso, la denuncia e l'assolvimento dell'imposta da parte dei singoli, fatta salva comunque la solidarietà fra tutti gli obbligati. Il Comune sarà comunque tenuto alla notifica degli accertamenti ed ogni atto relativi ad uno qualsiasi degli interessati.

ART. 11

OCCUPAZIONI CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO

art. 44, c. 12, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporti pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa di cui all'art. 8 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Vedi allegato "A TARIFFE".

ART. 12

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

art. 46 D.Lgs. n. 507/93

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13. Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

ART. 13



DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL  
SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO  
art. 47 D.Lgs. n. 507/93

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere di cui al precedente art. 12, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio. La tariffa è determinata a Km. lineare o frazione di esso come indicato nell'allegato "A TARIFFE".

Il Comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare nel massimo il 50% delle spese.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

---

ART. 14  
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO  
art. 47, c. 5, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni di cui al precedente art. 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", è determinata e applicata in misura forfettaria come segue:

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni come indicato nell'allegato "A TARIFFE".

Qualora le occupazioni risultassero superiori al chilometro lineare, la tariffa di cui al comma precedente, è aumentata del 50%

Qualora le occupazioni di cui al presente articolo di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni, aumento del 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni aumento del 50%
- 3) occupazioni di durata maggiore aumento del 100%

ART. 15  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA  
art. 48 D.Lgs. n. 507/93

Per l'impianto e l'esercizio di DISTRIBUTORI DI CARBURANTI e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato "A TARIFFE".

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacità.

Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### ART. 16

#### DISTRIBUTORI DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA art. 48 D.Lgs. n. 507/93

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti fissati nella allegata tabella delle tariffe.

#### CAPO III DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART.5

#### ART. 17

#### OCCUPAZIONE TEMPORANEE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art. 45 D.Lgs. n. 507/93

"Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Le misure giornaliere di tariffa sono le seguenti:

1^ categoria lire 1.800.= al mq. al giorno  
2^ categoria lire 1.350.= al mq. al giorno

Per le occupazioni inferiori al giorno le tariffe giornaliere vengono rapportate alle seguenti fasce orarie:

1^ Fascia:  
dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - 1^ categoria L. 1.350.=  
2^ categoria L. 1.015.=

2^ Fascia:  
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - 1^ categoria L. 360.=  
2^ categoria L. 270.=

3^ Fascia:  
dalle ore 00.00 alle ore 08.00 - 1^ categoria L. 90.=  
2^ categoria L. 65.=

Oltre a quelle indicate negli articoli successivi, vengono previste le seguenti riduzioni di tariffa:

- Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20% (D.Lgs. n. 566/93).

- Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo la tariffa ordinaria viene ridotta al 50% (Art. 45, c. 2 lett. c, D.Lgs. n. 507/1993).

ART. 18  
OCCUPAZIONI CON TENDE  
art. 45, c. 3, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni con tende o simili non si dà luogo a tassazione.

ART. 19  
OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI  
art. 45, c. 4, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazio-

ni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe ordinarie non vengono aumentate.

ART. 20  
OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI  
AGRICOLI. ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI  
art. 45, c. 5, D.Lgs. n. 507/93

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte fino al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee previste dai precedenti artt. 12 e 13. (occupazioni di suolo e sottosuolo).

Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.

---

ART. 21  
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO  
art. 45, c. 6, D.Lgs. n. 507/93

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30%.

ART. 22  
MANIFESTAZIONI POLITICO, CULTURALI, SPORTIVE  
art. 45, c. 7, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

ART. 23  
OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI  
art. 45, c. 8, D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta

del 50%, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 50 presenze annuali.

ART. 24  
OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA  
art. 45, c. 6bis, D.Lgs. n. 507/93

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 25  
ORARIO E TARIFFE DEL MERCATO

Il mercato settimanale si svolge nelle strade e piazze appositamente indicate di sabato con inizio alle ore 08.00 e fino alle ore 14.00.

La tariffa ordinaria, per le occupazioni in occasione del mercato da parte di ambulanti titolari di concessione del posteggio, è assoggettata alle seguenti riduzioni previste nell'art. 45 del D.Lgs n. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 566/93:

- 50% previsto dal comma 5;
- 50% previsto dal comma 8;
- 20% previsto dal comma 2 e determinato dall'art. 17 del presente regolamento.

L'orario delle fiere sarà regolamentato dalla Giunta di volta in volta e sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo ed altre forme di pubblicizzazione ritenute opportune.

ART. 26  
ESENZIONI DELLA TASSA  
art. 49 D.Lgs. n. 507/93

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, e dal Comune e da consorzi tra Comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n° 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli

orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci.

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.

f) Le occupazioni di aree cimiteriali.

g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) Le occupazioni non eccedenti i dieci mq. per la promozione di manifestazioni o di iniziative a carattere politico.

i) Le occupazioni effettuate da istituzioni o associazioni locali senza finalità di lucro per manifestazioni culturali, folcloristiche o di beneficenza.

#### ART. 27

#### DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI. art. 50 D.Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni PERMANENTI di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni

nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 28

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
art. 50 D/Lgs. n. 507/93

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 29

MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA  
art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 507/933)

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune/Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecento lire o per eccesso se é superiore. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

ART. 30

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Il Comune/Concessionario controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli od inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione

della denuncia con le modalità tutte contemplate all'art. 51 del Dlgs. 507/93.

La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

ART. 31  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
art. 52 D.Lgs. n. 507/1993

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa é affidato in concessione perchè tale forma, é ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale. L'appaltatore é soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del Dlgs 13.11.1993, n. 507/93.

ART. 32  
SANZIONI  
art. 53 D.Lgs. n. 507/93

Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art. 27 le sovratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 33  
MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.

Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici



servizi.

Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica utilità deve rivolgere istanza in bollo al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia e urbanistica, allegare progetto.

Il richiedente dovrà, comunque sottostare a tutti i vincoli che l'Amministrazione richiederà pena la revoca della concessione stessa.

Se richiesto dal particolare tipo di occupazione, l'Amministrazione comunale, potrà richiedere, oltre che il pagamento della tassa, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di una idonea cauzione nei modi e nella consistenza che di volta in volta indicherà.

La concessione o l'autorizzazione non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia, ecc...) e che a richiesta dovrà esibire.

#### ART. 34

#### REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione.

Nel caso di presenza nel mercato il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di legge.

#### ART. 35

#### FUNZIONARIO RESPONSABILE

art. 54 D.Lgs. n. 507/93

Il comune, nel caso in futuro decidesse di riscattare il servizio in forma diretta designerà un funzionario cui saranno attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.  
Il Comune, nel caso comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

ART. 36  
NORME FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste nel Dlgs del 13.11.1993 n° 507 pubblicato sul supplemento della G.U. del 09.12.1993 e successive modificazioni.  
Il presente regolamento entrerà in vigore ottenute le approvazioni superiori.  
In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57 del richiamato dlgs.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME  
(Provincia di PADOVA)

35041 Via Maggiore n. 12 - C.F. 82002930285 P.I. 01537870287  
Tel. (049) 525162 - 525488 - 9101134 - Fax (049) 9100347

TARIFFA  
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di classe V<sup>^</sup>

Allegato al regolamento per la disciplina della  
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

PARTE I<sup>^</sup> - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44)	TARIF.CATEGORIA per metro quadro	
		1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale (c. 1 lett. a)	34.000	25.500
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (c. 1 lett. c) (Riduzione facoltativa fino ad 1/3)	17.000	12.750
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (C. 2) (Riduz.obbligatoria al 30%)	10.200	7.650
4.	Passi carrabili:		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (c. 3) (Riduzione obbligatoria al 50%)	17.000	12.750
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (c. 8) Riduzione facoltativa al 20% (max. 10%)	6.800	5.100
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: (c.6) - Fino a mq. 9 tariffa ordinaria - Oltre mq. 9 superficie calcolata al 10% (Riduzione obbligatoria al 50%)	17.000	12.750
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (c. 9) (Riduzione facoltativa al 20% - max al 10%)	6.800	5.100
4.5	Passi di accesso ad impianti distribuzione carburanti (C. 10) (Riduzione facoltativa fino al 30%)	10.200	7.650
5.	Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata (c. 12)	34.000	25.500

PARTE II<sup>^</sup> - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del Regolamento, in rapporto alla durata dell'occupazione.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione si effettua mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni inferiori al giorno la tassa si applica in relazione alle fasce orarie come determinate dall'art. 17 del Regolamento:

N.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 45)	TARIF.CATEGORIA per metro quadro	
		1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale (c. 2 lett. a)		
	Tariffa giornaliera	1.800	1.350
	Tariffa 1 <sup>^</sup> fascia oraria	1.350	1.015
	Tariffa 2 <sup>^</sup> fascia oraria	360	270
	Tariffa 3 <sup>^</sup> fascia oraria	90	65
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (c. 2 lett. c) (Riduzione facoltativa fino ad 1/3)		
	Tariffa giornaliera	900	675
	Tariffa 1 <sup>^</sup> fascia oraria	675	507
	Tariffa 2 <sup>^</sup> fascia oraria	180	135
	Tariffa 3 <sup>^</sup> fascia oraria	45	33
3.	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta la tassa (c. 3).		
	Tariffa giornaliera	0	0
	Tariffa 1 <sup>^</sup> fascia oraria	0	0
	Tariffa 2 <sup>^</sup> fascia oraria	0	0
	Tariffa 3 <sup>^</sup> fascia oraria	0	0
4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (c. 4)		
	Tariffa giornaliera	1.800	1.350
	Tariffa 1 <sup>^</sup> fascia oraria	1.350	1.015
	Tariffa 2 <sup>^</sup> fascia oraria	360	270
	Tariffa 3 <sup>^</sup> fascia oraria	90	65
5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (c. 5) Rid. al 50%		
	Tariffa giornaliera	900	675
	Tariffa 1 <sup>^</sup> fascia oraria	675	507
	Tariffa 2 <sup>^</sup> fascia oraria	180	135
	Tariffa 3 <sup>^</sup> fascia oraria	45	33

6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (c. 5) Riduz. dell'80%		
	Tariffa giornaliera	360	270
	Tariffa 1^ fascia oraria	270	203
	Tariffa 2^ fascia oraria	72	54
	Tariffa 3^ fascia oraria	18	13
7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (c. 6) - Riduz. o aumento facolt. fino al 30%		
	Tariffa giornaliera	1.260	945
	Tariffa 1^ fascia oraria	945	711
	Tariffa 2^ fascia oraria	252	189
	Tariffa 3^ fascia oraria	63	45
8.	Opere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - Ridotta al 50% - (facolt. max 50%) (c. 6 bis)		
	Tariffa giornaliera	900	675
	Tariffa 1^ fascia oraria	675	507
	Tariffa 2^ fascia oraria	180	135
	Tariffa 3^ fascia oraria	45	33
9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (c. 7) Riduzione obbligatoria dell'80% (*)		
	Tariffa giornaliera	360	270
	Tariffa 1^ fascia oraria	270	203
	Tariffa 2^ fascia oraria	72	54
	Tariffa 3^ fascia oraria	18	13

(\*) Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i dieci metri quadrati. (Comma 67 art. 3 legge n. 549/1995).

PARTE III<sup>^</sup> - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO

1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe di cui alle seguenti tabelle.

2) La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3) Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO ART. 47	TARIF. CATEGORIA	
		1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
3.1	Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata per Km. lineare o frazione (c. 2)	250.000	187.500
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa non docuta (comma 2-bis).	0	=
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km. lineari - tassa annua (c. 3)	100.000	75.000
	Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. maggiorazione della tassa annua (c. 3)	20.000	15.000

4) Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo un tantum nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5) Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO ART. 47	TARIF.CATEGORIA	
		1^	2^
1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprasuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: Fino a 1 Km. lineare..... Superiori al Km. lineare.....	10.000	7.500
		15.000	11.250
	Occupazioni di cui al punto 1. di durata su- periore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:		
2.	Del 30% per le occupazioni di durata non su- periori a 90 giorni: Fino a 1 Km. lineare..... Superiori al Km. lineare.....	13.000	9.750
		19.500	14.625
3.	Del 50% per le occupazioni di durata superio- re a 90 giorni e fino a 180: Fino a 1 Km. lineare..... Superiori al Km. lineare.....	15.000	11.250
		22.500	16.875
4.	Del 100% per le occupazioni di durata superio- re a 180 giorni: Fino a 1 Km. lineare..... Superiori al Km. lineare.....	20.000	15.000
		30.000	2.250



#### PARTE IV<sup>^</sup> - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI DISTRIBUTORI CARBURANTI ART. 48	TARIF.CATEGORIA	
		1 <sup>^</sup>	2 <sup>^</sup>
a.	Centro abitato.....	60.000	45.000
b.	Zona limitrofa.....	50.000	37.500
c.	Sobborghi e zone periferiche.....	30.000	22.500
d.	Frazioni.....	10.000	7.500

2) La tassa di cui al punto 1) è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3) Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4) Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1) viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6) La tassa di cui alla presente parte IV è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

7) Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II<sup>^</sup>, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE V. ^ - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo la seguente tabella:

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI - ART. 48	TARIF. CATEGORIA	
		1^	2^
a.	Centro abitato.....	20.000	15.000
b.	Zona limitrofa.....	15.000	11.250
c.	Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....	10.000	7.500